

**IMPOSTE SUL REDDITO*****L'ambito soggettivo della cedolare secca***

di Leonardo Pietrobon

Da un punto di vista soggettivo, sono **legittimati all'applicazione del regime della cedolare secca** esclusivamente le persone fisiche che detengono gli immobili nella c.d. "sfera privata" e locano gli stessi **senza che ciò costituisca l'esercizio di un'impresa o di una libera professione**. In altri termini, quindi, deve trattarsi di soggetti passivi Irpef che, in relazione alla locazione posta in essere, conseguano un **reddito fondiario**.

Sulla base di tali considerazioni, dettate dall'applicazione **dell'articolo 3 D.Lgs. n.23/2011**, la cedolare secca è **preclusa ai locatori di abitazioni che risultino soggetti passivi Ires**, come individuati dall'articolo 73 D.P.R. n. 917/1986, e quindi a:

- **società commerciali** a base capitalistica (spa, srl, sapa, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) residenti in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- **enti commerciali**, diversi dalle società, nonché *trust*, residenti in Italia;
- **enti non commerciali**, diversi dalle società, nonché *trust*, residenti in Italia (anche se determinano l'imponibile come i soggetti Irpef);
- **società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.**

Nel corso di **Telefisco 2016** l'Agenzia ha confermato quanto già indicato con la **C.M. 26/E/2011**, secondo cui per l'applicazione della "cedolare secca" occorre porre rilievo anche **all'attività del conduttore**, restando **esclusi dal regime i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative** dei propri collaboratori o dipendenti.

A parere dell'Agenzia, quindi, la **finalità della locazione è irrilevante. Dal punto di vista soggettivo**, invece, risulta essere condizione **indispensabile la natura sia del locatore e sia del conduttore** che, come indicato nel citato documento di prassi e (ri)confermato nel corso di Telefisco, devono essere **due persone fisiche** che rispettivamente detengono e utilizzano **l'immobile abitativo per finalità abitative**. In altri termini, oltre al locatore, quale persona fisica (non imprenditore, professionista o artista) titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, deve assumere tale "condizione" anche il conduttore.

Peraltro, il **legame tra soggetto Irpef ed immobile rappresenta una condizione vincolante** per il

regime della cedolare secca; infatti, la **detenzione** dell'immobile che legittima il regime impositivo in commento può essere costituita:

- **dalla proprietà;**
- **da altro diritto reale di godimento diverso dalla proprietà**, come il diritto di usufrutto, il diritto d'uso, di abitazione e il diritto di enfiteusi.

Di conseguenza, l'**opzione per la cedolare secca non è esercitabile quando la veste di locatore è assunta da un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile** o dal titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (c.d. *dominus*); in questo caso, infatti, il reddito conseguito dal locatore non costituisce un reddito fondiario, bensì un reddito riconducibile alla categoria residuale dei **redditi diversi**.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si riporta l'analisi di alcune **situazioni “tipiche”** di locazione nelle quali è esclusa l'applicazione del regime in commento.

#### Alcuni casi di esclusione dal regime della cedolare secca

<b>Sublocazione</b>	<p>In caso di sublocazione di immobili abitativi, <b>il reddito del (sub)locatore costituisce base imponibile Irpef ai sensi dell'articolo 67 co. 1 lett. h</b>, ed è determinato come differenza tra (articolo 71 co. 2 D.P.R. n. 917/86):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare percepito nel periodo d'imposta (i corrispettivi incassati nel periodo d'imposta dal (sub)locatore, a fronte della sublocazione dell'immobile a terzi),</li> <li>• le spese specificamente inerenti (il canone di locazione corrisposto al proprietario dell'immobile dal contribuente che effettua la sublocazione, aumentato delle spese relative al contratto e di ogni altra spesa inerente).</li> </ul> <p>La fattispecie, non configurando il conseguimento di redditi fondiari, bensì di redditi diversi, <b>esula</b> dall'ambito di applicabilità della cedolare secca.</p> <p>L'unica eccezione riguarda le sublocazioni a studenti universitari.</p>
<b>Immobili all'estero</b>	La <b>locazione di abitazioni site all'estero non</b>

	<p><b>configura in capo al locatore il conseguimento di un reddito fondiario, bensì di un reddito rilevante ai sensi dell'articolo 67 co. 1 lettera f) D.P.R. n.917/86</b>, tant'è vero che tali redditi trovano collocazione nel quadro D del modello 730/2015.</p>
<b>Locatore comodatario</b>	<p>Con riferimento all'ipotesi del locatore che assume la qualifica di <b>comodatario</b>, si fa presente che <b>il regime della cedolare secca non può trovare applicazione</b>, in quanto, la <b>locazione è effettuata da un soggetto diverso dal citato "dominus"</b>. Infatti, nel caso in cui il locatore sia il comodatario, il reddito fondiario e? (figurativamente) conseguito dal proprietario (es. il comodante) e non dal titolare del mero diritto personale (es. comodatario).</p>